



**TRIBUNALE DI MONZA  
SEZIONE TERZA FALLIMENTARE**

***DECRETO DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE EX ART. 14QUINQUIES L. 3/12***

Con ricorso depositato in data 19.9.2019 ex art. 7, 8 e 9 L. 3/2012 il Sig.

rappresentato e difeso dall'Avv.

allegando di trovarsi in stato di sovraindebitamento incolpevole e producendo la documentazione di cui all'art. 9, comma 2 e 3 L. 3/12, propose ai creditori un accordo di composizione della crisi, che, pur in presenza dei requisiti di ammissibilità previsti dagli artt. 7, 8 e 9 L. 3/2012 e positivamente vagliati dal Giudice, non raggiungeva le maggioranze richieste per l'omologazione, sicché, all'udienza del 26.2.2020 il procuratore del debitore chiedeva l'apertura della procedura di liquidazione di tutti i propri beni ex art. 14 l. 3/2012, istanza alla quale i creditori presenti si rimettevano;

**IL GIUDICE**

letti gli atti;

esaminata la documentazione allegata;

ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 9 comma 1 L. 3/2012, avendo il ricorrente la residenza in \_\_\_\_\_ comune sito all'interno del circondario del Tribunale di Monza;

ritenuta l'ammissibilità della conversione della procedura ex art. 14quater L. 3/2012;

atteso che il ricorrente ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. A) L. 3/2012 si trova in stato di sovraindebitamento emergendo *per tabulas* (cfr. elenco dei debiti pagina 19 della relazione a firma Dott.

\_\_\_\_\_ e successiva integrazione in data 6.12.2019 e pag. 19 ricorso introduttivo, indicazione del patrimonio pag. 23, 24, 25, che qui si ritiene integralmente richiamata, della stessa relazione ed introiti mensili pari ad € 2.380,00/2.600,00 circa pag. 26, 27 e 28 della relazione) uno squilibrio tra obbligazione assunte e patrimonio prontamente liquidabile, il cui persistere è attestato dagli insufficienti introiti rispetto alle esigenze di mantenimento ed all'indebitamento familiare complessivo e che determina la definitiva incapacità di adempierle regolarmente;

atteso che non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7, comma 2, lett. a) e b) L. 3/12, in quanto il ricorrente non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla L. 3/12 e non ha fatto ricorso nell'ultimo quinquennio ai procedimenti di cui alla legge citata;

atteso che la domanda ai sensi dell'art. 14ter L. cit. è corredata dai documenti di cui all'art. 9, comma 2 L. cit. e cioè dall'elenco di tutti i creditori e di tutte le somme ad essi dovute, con precisa indicazione di ciascun singolo creditore; le dichiarazioni dei redditi relative agli ultimi tre anni; dall'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del ricorrente e della figlia ancora convivente e delle disponibilità liquide pari ad € 765,55, quale saldo attivo del Conto corrente n. 0004278 acceso presso \_\_\_\_\_ ed € 18.256,30 fondo pensione prontamente liquidabile n. 00123646 \_\_\_\_\_ (pag. 24 e 25 relazione OCC);

atteso che la domanda è, altresì, accompagnata dalla relazione dell'organismo di composizione, nominato nella persona della \_\_\_\_\_ con indicazione precisa delle circostanze di cui ai punti a, b, c, d ed e dell'art. 14ter comma 3 L. 3/2012;

atteso che in particolare non risultano atti di disposizione impugnati dai creditori ed atti in frode ai creditori compiuti negli ultimi cinque anni, così come affermato anche nella relazione del dott.

ritenuto di dover demandare al liquidatore la verifica particolareggiata delle spese necessarie per il sostentamento del nucleo familiare al quale appartengono oltre al ricorrente la terzogenita ' \_\_\_\_\_

autorizza allo stato il ricorrente \_\_\_\_\_ ad utilizzare l'AUTOVETTURA KUGA FORD seri 2.0 TDCI (allegato n. 50), riservandosi diversa determinazione all'esito delle verifiche, che compirà il liquidatore sulle effettive esigenze del debitore e della liquidazione

**P.Q.M.**

visto l'art. 14quinquies L. 3/12

- 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione;
- 2) nomina quale liquidatore l'Avv \_\_\_\_\_
- 3) dispone che sino alla chiusura della liquidazione ex art. 14quinquies L.3/2012 non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- 4) dispone che il presente decreto venga pubblicato integralmente sul sito internet del Tribunale di Monza e per estratto sul quotidiano "Il Giorno" edizione nazionale e sul "Cittadino";
- 5) ordina la trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore;
- 6) ordina ai debitori ed a qualunque terzo ne sia in possesso senza valido titolo di consegnare al liquidatore nominato, tutti i beni facenti parte del patrimonio in liquidazione, ad esclusione dell'autovettura indicata in motivazione;

- 7) esclude dalla liquidazione, autorizzando il debitore a trattenerle per il mantenimento suo e della famiglia ex art. 14ter, comma 5, lett. b) L. 3/2012, le somme necessarie per il mantenimento ed allo stato fissate in € 1.500,00 mensili;
- 8) dispone che il liquidatore:
- a. formi l'elenco dei creditori;
  - b. predisponga l'inventario;
  - c. comunichi ai creditori la data entro cui vanno presentate le domande di ammissione al passivo e la data entro la quale lo stato passivo verrà comunicato a questi ed al debitore;
  - d. predisponga il progetto di stato passivo (entro la data indicata nelle comunicazioni di cui sopra) e lo comunichi ai creditori, i quali avranno un termine di quindici giorni per proporre eventuali osservazioni
  - e. elabori un programma di liquidazione, da depositare presso la cancelleria del tribunale competente entro trenta giorni dalla formazione dell'inventario;
  - f. liquidi successivamente i beni oggetto della liquidazione con le modalità previste dall'art. 14 novies L. 3/2012.

Si comunichi.

Monza 6.3.2020

**Il Giudice**

**Dott.ssa**